



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Cartaro Maria, Cartaro Luigi, Cartaro Alessandro, Esposito Vincenza nella qualità di eredi dell'ex dipendente **Cartaro Giuseppe** nato a Napoli il 09/05/1941

Oggetto della spesa: Equo indennizzo, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot n. 667973 del 09.10.2014 (prat.n. 2251/2007 CC/Avv.ra) il Dirigente della struttura di Staff "supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale" ha trasmesso al Dirigente della U.O.D. 16, "Analisi e Studio delle disposizioni legislative e giurisprudenziali in materia di gestione del personale", la sentenza n. 90/2014 resa dal Tribunale di S.M.Capua Vetere, depositata il 10/01/2014. Con nota prot. n. 698535 la predetta U.O.D. , ha trasmesso al Dirigente della UOD 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale-Esecuzione giudicati- Ufficio Disciplinare" la su richiamata sentenza con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di S.M. Capua Vetere in accoglimento del ricorso promosso dall'ex dipendente Cartaro Giuseppe, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo, in ragione della tab. B, oltre interessi legali, sino alla data del decesso dello stesso (24/10/2007), nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €. 1.300,00, oltre spese di CTU liquidate con separato decreto.

Con nota prot. n. 711668 del 24/10/2014, la UOD 07, Trattamento Economico, ha comunicato alla UOD 04 l'importo a titolo di interessi legali da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 90/14 del Tribunale di S.M. Capua Vetere depositata il 10.01.2014 e non notificata

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

TOTALE DEBITO

€ 2.103,99

Cartaro Maria, Cartaro Luigi, Cartaro Alessandro, Esposito Vincenza nella qualità di eredi dell'ex dipendente Cartaro Giuseppe

- | | |
|---|-------------------|
| • Importo spettante a titolo di Equo Indennizzo | € 366,53 |
| • Interessi maturati dal 05/01/1999 al 24/10/2007 | € 88,02 |
| • Competenze per spese legali eredi Cartaro Giuseppe | € 1.649,44 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. 667973 del 09.10.2014 del Dirigente della struttura di Staff "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"
- Sentenza n. 90/14 del Tribunale di S.M. Capua Vetere depositata il 10.01.2014 e non notificata
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 03/11/2014

**Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello**

**Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis**



9/10 R
→

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale

Avvocatura Regionale

STAFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo
nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"
60 01 00 01

DIP. 52 – DG. 05 – UOD. 10

Direzione Generale per l'Ambiente e
l'Ecosistema

Impianti e reti del ciclo integrato delle acque
di rilevanza regionale
Via De Gasperi, 28

NAPOLI

CC- 2251/2007

Cartaro Giuseppe c/Regione Campania

Trasmissione Sentenza n. 90/2014.

Trib. S.M.C.V. - Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette in allegato alla presente copia della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 90/2014, resa nel procedimento emarginato.

REGIONE CAMPANIA

09/10/2014. 0667973 09/10/2014 08,58

Ufficio di Stato Giuridico ed Inquadramento

Ufficio di Stato Giuridico ed Inquadramento

Ufficio di Stato Giuridico ed Inquadramento



IL DIRIGENTE STAFF
avv. Fabrizio Niceforo
10700TT2014

Sent. 90/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di S.M.C.V. in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Del Prete ha emesso all'udienza del 07.01.2014 la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11319/2006 R.G. L., avente ad oggetto:

vertente

EQUO INDENNIZZO

TRA

CARTARO MARIA - CARTARO LUIGI - CARTARO ALESSANDRO - ESPOSITO VINCENZA, n.q. di eredi di CARTARO GIUSEPPE, rapp.to e difeso dall'avv. V. Esposito, elett.te domiciliato in Casagiove (CE), via A. Moro 50, giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. M. Letizia, elett.te domiciliato in Caserta, via Arena, loc S. Benedetto, giusta procura in atti

CONCLUSIONI:

RESISTENTE

Per parte ricorrente: Accertamento della dipendenza delle patologie di cui in ricorso a causa di servizio.
Condanna al pagamento del beneficio dell'equo indennizzo oltre rivalutazione ed interessi o a quella diversa categoria individuata in corso di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso del 11.10.2006 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della Regione Campania, agiva per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia *"cirrosi epatica, artrosi cervicale e lombare, gonoartrosi, insufficienza venosa bilaterale, ipoacusia bilaterale"* e per la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'equo indennizzo.
Deduceva il ricorrente che aveva presentato in data 05.01.1999, domanda finalizzata al riconoscimento della causa di servizio della infermità ed alla liquidazione dell'equo indennizzo.
Il Comitato di verifica aveva, tuttavia, disconosciuto il predetto rapporto di dipendenza sicchè con determinazione del 02.03.2005 la richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo era stata respinta.

Esponendo di aver svolto mansioni di operatore tecnico idraulico ed era stato esposto, nell'esercizio delle predette mansioni, alle radiazioni elettromagnetiche e a sollecitazioni acustiche oltre la tollerabilità.

Espletata consulenza tecnica d'ufficio alla odierna udienza di discussione, sulle contrapposte conclusioni delle parti, come sopra trascritte, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei sensi di cui segue.

Preliminarmente si osserva che non esiste un interesse della parte giuridicamente apprezzabile all'accertamento giudiziario della mera dipendenza di una patologia da causa di servizio od - in altri termini - ad una pronunzia di accertamento che sia autonoma e disgiunta rispetto all'attribuzione di singoli benefici, secondo la normativa vigente. La dipendenza della infermità da causa di servizio è infatti elemento costitutivo di una più complessa fattispecie di diritto, rispetto alla quale soltanto - (e non anche rispetto ai suoi singoli elementi costitutivi) - vi è interesse all'accertamento.

Pertanto la pronunzia di accertamento della causa di servizio non può essere oggetto di un capo di statuizione autonomo, ma deve essere valutata congiuntamente al diritto per il quale si agisce ovvero il pagamento dell'equo indennizzo.

Gli istituti della causa di servizio e dell'equo indennizzo sono caratteristici del pubblico impiego, essendo previsti dall'art. 68 del DPR n. 3/1957 e dai regolamenti di esecuzione DPR 3 maggio 1957 n. 686- artt. 48 e segg. e DPR 20 aprile 1994 n. 349. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 29 ottobre 2001 n. 461 la presentazione della richiesta d'equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta d'equo indennizzo.

La richiesta d'equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, in seguito ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 e sue successive modificazioni.

La domanda d'equo indennizzo deve essere, in ogni caso, presentata non oltre il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione.

Tanto premesso, si osserva nel merito che il dipendente che abbia subito per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio la perdita della integrità fisica è titolare di un diritto soggettivo pieno all'indennizzo, alla stregua delle disposizioni di disciplina della materia, che non configurano alcuna discrezionalità della Amministrazione in merito alla concessione e liquidazione dell'indennizzo.

Infatti gli unici margini di discrezionalità presenti nella citata normativa riguardano valutazioni di natura tecnica, che non escludono la pienezza del diritto (conf. Cass. Sez. lav. N. 7657/20 agosto 1996).

Il credito relativo all'equo indennizzo ha natura di credito di lavoro: il relativo debitore è pertanto il Ministero - datore di lavoro: non rileva, invece, ai fini della legittimazione l'intervento nel procedimento, per l'esercizio della predetta discrezionalità tecnica, del Comitato di verifica presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Il dipendente agisce, infatti, per la tutela del proprio credito di lavoro e non per l'impugnazione dell'atto di discrezionalità tecnica.

Il ctu, espletate le necessarie indagini ha concluso che il ricorrente è affetto da varie patologie, ma ha ritenuto rilevante, ai fini di causa, la sola: "artrosi polidistrettuale".

La suddetta patologia è concausalmente dipendente dal servizio ed è ascrivibile alla tabella B allegata al DPR 834/81.

Le valutazioni del consulente appaiono attendibili perché sorrette da adeguata motivazione e per la specifica competenza dell'ausiliario.

Ricorre il presupposto della dipendenza da causa di servizio, la cui nozione è offerta dall'art. 64 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. Questo stabilisce che i fatti di servizio dai quali può dipendere un'infermità o la perdita dell'integrità fisica sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante.

La domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo deve pertanto essere accolta.

Per la liquidazione dell'equo indennizzo è base di computo l'importo del doppio dello stipendio tabellare iniziale del dipendente alla data di presentazione della domanda. L'equo indennizzo consiste in una percentuale dell'importo di cui sopra, variabile sulla base della categoria delle patologie.

Trattandosi di credito di lavoro nel pubblico impiego sono dovuti gli interessi legali ex art. 22 co. 36 L. 724/1994.

Gli accessori decorrono dalla data della presentazione della domanda di equo indennizzo sulla base dell'inquadramento e dello stipendio in godimento alla stessa data.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

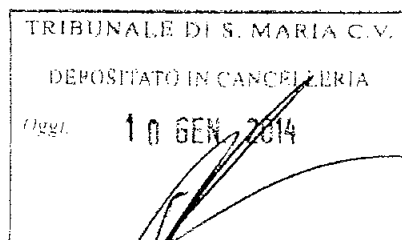
PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo, in ragione della tab. B, oltre interessi legali, oltre spese di consulenza liquidate con separato decreto *alla data del decreto (24/10/2007)*

Condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.300,00, oltre S.M.C.V., il 10.01.2014 *Spese di CTU, liquidate con separato decreto*

Dott.ssa Rosa Del Prete



**SENTENZA DEL TRIB. DI S.M.CAPUA VETERE-SEZ. LAV-
NUMERO 90/14
EREDI EX DIPENDENTE CARTARO GIUSEPPE**

SPESE DI LITE 1.300,00

1.300,00

CPA 4% 1.300,00 52,00
1.352,00

IVA 22% 1.352,00 **297,44**

TOTALE FATTURA	1.649,44
-----------------------	-----------------

NETTO A PAGARE 1.649,44